SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 ottobre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2012.

Differimento, per il solo anno finanziario 2012, dei termini della procedura di riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata, in base alla scelta del contribuente, alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2012.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e successive modificazioni;

Visto l'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2012, recante "Determinazione delle modalità di richiesta, delle liste dei soggetti ammessi al riparto e delle modalità di riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata, in base alla scelta del contribuente, alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 giugno 2012, n. 129;

Rilevato che alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri risultava già decorso il termine del 31 maggio 2012, stabilito dal medesimo decreto ai fini della presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche sopra indicata;

Tenuto conto, altresì, dei tempi tecnici necessari per l'informatizzazione del procedimento in argomento e l'implementazione del relativo sistema informativo;

Ritenuto necessario, pertanto, per il solo anno finanziario 2012, di procedere al differimento del termine predetto, nonché, conseguentemente, dei successivi termini del procedimento;

Su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Differimento dei termini per l'anno 2012

1. Per il solo anno finanziario 2012, i termini della procedura di riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata, in base alla scelta del contribuente, alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2012, sono differiti come segue:

a) il termine del 31 maggio 2012 previsto dall'articolo 2, comma 5, per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille è differito al 31 ottobre 2012;

b) il termine del 15 giugno 2012 previsto dall'articolo 2, comma 5, per la redazione dell'elenco degli enti che hanno presentato istanza di iscrizione all'elenco dei soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille è differito al 15 novembre 2012;

c) il termine del 30 giugno 2012 previsto dall'articolo 2, comma 6, per la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'elenco dei soggetti iscritti è differito al 30 novembre 2012;

d) il termine del 15 luglio 2012 previsto dall'articolo 2, comma 6, per consentire la rilevazione di eventuali errori relativi all'iscrizione all'elenco è differito al 15 dicembre 2012;

e) il termine del 31 luglio 2012 previsto dall'articolo 2, comma 6, per la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'eventuale versione aggiornata dell'elenco è differito al 30 dicembre 2012;

f) il termine del 31 agosto 2012 previsto dall'articolo 2, comma 7, per la sottoscrizione e spedizione, da parte dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo alla persistenza dei requisiti è differito al 31 gennaio 2013;

g) il termine del 30 ottobre 2012 previsto dall'articolo 2, comma 8, per lo svolgimento di controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate è differito al 31 marzo 2013;

h) il termine del 15 novembre 2012 previsto dall'articolo 2, comma 9, per la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio, nonché di quello dei soggetti esclusi dal riparto, è differito al 15 aprile 2013;

i) il termine del 30 novembre 2012 previsto dall'articolo 4, comma 2, per la presentazione, da parte di ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco, del programma delle attività e degli interventi che intende realizzare con il contributo proveniente dalla quota del cinque per mille, è differito al 30 aprile 2013;

l) il termine del 15 aprile 2013 previsto dall'art. 4, comma 6, del citato decreto, per il riparto ad opera del Direttore Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, è differito al 30 settembre 2013, salvo le disponibilità finanziarie assegnate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Restano ferme tutte le altre previsioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2012.

Roma, 4 ottobre 2012

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
CATRICALÀ

Il Ministro per i beni
e le attività culturali
ORNAGHI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 22

12A10905

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 27 luglio 2012.

Provvidenze in favore dei grandi invalidi, per l'anno 2012.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, concernente «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra»;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore, demanda a un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», la quale, con l'art. 1, ha sospeso dal 1° gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva;

Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare», che ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo, per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007;

Vista la legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante «Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009", che ha esteso l'efficacia dell'art. 1 della legge n. 44 del 2006 per gli anni 2008 e 2009 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2009 dell'assegno ivi previsto, con un onere valutato in 11.009.494 per l'anno 2009;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e in particolare l'art. 1, comma 4, con cui sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale e sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i compiti in materia di Servizio civile nazionale;

Visti i decreti, di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge n. 288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e 19 dicembre 2005, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale in data 16 ottobre 2006 e 20 luglio 2007, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 23 settembre 2008 e 17 luglio 2009; i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, e delle politiche sociali in data 14 settembre 2010 e 15 luglio 2011;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 1° dicembre 2011, recante la ripartizione in capitoli dell'Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014, in base al quale risulta iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze lo stanziamento di euro 7.746.853 così ripartito: nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» - programma «Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali», sul capitolo 1316 un importo di euro 6.619.853 e sul capitolo 1319 un importo di euro 658.000; nell'ambito della missione «politiche previdenziali» - programma «Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati», sul capitolo 2198 un importo di euro 469.000;

Viste le comunicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile - in data 3 maggio 2012, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze in data 26 aprile 2012;

Considerato che, per il corrente anno 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile non ha ricevuto, dagli enti accreditati all'albo nazionale o agli albi regionali ai sensi della citata legge n. 64 del 2001, comunicazione relativa all'assegnazione di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

Considerato altresì che il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile aveva provveduto a invitare sia gli interessati, nel caso di mancata assegnazione di accompagnatore da parte degli enti accreditati, a presentare direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze la domanda per ottenere l'assegno sostitutivo, sia gli enti stessi a comunicare a quest'ultimo Ufficio i nominativi dei volontari eventualmente assegnati ai grandi invalidi;

Considerato che la legge n. 44 del 2006 ha cessato di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2007, e che la legge n. 184 del 2009, ha esteso l'efficacia della predetta legge n. 44 del 2006 per i soli anni 2008 e 2009;

Considerato che le priorità stabilite dalla legge n. 288 del 2002, all'art. 1, commi 2 e 4, per l'assegnazione degli accompagnatori debbono necessariamente tenere conto della situazione sopra evidenziata, che non registra, per il corrente anno 2012, assegnazioni di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

Considerato che il numero complessivo di istanze pervenute al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro - Ufficio 7, per ottenere l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, ammontano a 1005;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla data del 30 aprile 2012, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-*bis* della Tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di 878 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è di 420 unità, per l'importo annuo complessivo di euro 4.425.120.

2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2012, pari ad euro 3.321.773, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 878 euro mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidità di cui alle lettere *A)*, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-*bis*; *B)*, numero 1; *C)*; *D)*; ed *E)*, numero 1, della citata tabella E:

a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;

b) grandi invalidi che dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze.

3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 878 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal l° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l'assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell'anno 2012.

4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.

Art. 2.

1. Le domande per la liquidazione degli assegni sostitutivi per l'anno 2012, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, debbono essere presentate entro il 31 dicembre 2012 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. Fino al 31 dicembre 2012, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro 30 giorni dall'attivazione del progetto stesso, all'Ufficio nazionale per il servizio civile e al citato Ufficio 7 del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.

2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio 7, indicato al comma 1, che curerà il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti medesimi, a valere sui fondi di cui ai capitoli 1316, 1319 e 2198 Economia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2012

Il Ministro della difesa
DI PAOLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2012
Difesa registro n. 6, foglio n. 342

ALLEGATO

MODELLO DI DOMANDA VOLTA AD OTTENERE L'ASSEGNO SOSTITUTIVO DELL'ACCOMPAGNATORE PER L'ANNO 2012

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
Direzione centrale dei servizi del tesoro
Ufficio 7
Via Casilina, 3
00182 R O M A

OGGETTO: richiesta assegno sostitutivo dell'accompagnatore (legge 27 dicembre 2002, n.288).

Il/la sottoscritto/a: cognome .... nome ....
Nato/a il...................................a ....(Prov............)
Codice fiscale ....
Residente a ....(Prov............)
In via/piazza ....n.......................... (CAP.............)
Tel. ....
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)[1] ....

grande invalido/a di Tabella, E lettera .... (iscrizione n ....) come da allegato mod.69 o decreto concessivo di pensione[2] erogata da[3]..., via ....
....CAP ....(città)............ ....,

CHIEDE,

ai sensi della citata legge 288/2002, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore civile per l'anno 2012.

Al riguardo dichiara (barrare le caselle che interessano):
o di avere usufruito per l'anno 2011 dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore;
o di non aver usufruito nell'anno 2011, sino alla data odierna, di accompagnatore del servizio civile;
  - di aver titolo alla precedenza stabilita dall'articolo 1, comma 2, della legge 288/2002 richiamata, in favore di coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano di accompagnatore militare o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore, come attestato dagli atti allegati;
  - di aver titolo alla precedenza stabilita dall'art.1, comma 4, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, senza ottenerlo, come attestato dagli atti già in possesso di codesta Amministrazione.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione a codesto Ufficio 7 dell'eventuale assegnazione dell'accompagnatore e, comunque, a restituire le somme eventualmente percepite dopo tale assegnazione.

Con osservanza.

Data e firma[4] ....

---

[1] Qualora il richiedente indichi un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), l'Amministrazione utilizzerà questo mezzo per eventuali comunicazioni; chi volesse dotarsi gratuitamente di un indirizzo PEC può effettuare la richiesta sul portale www.postacertificata.gov.it;

[2] Documentazione da allegare solo in caso di istanza prodotta per la prima volta o di intervenuto aggravamento con modifica della superinvalidità riconosciuta;

[3] Indicare gli estremi dell'Ente che ha in carico il trattamento pensionistico principale, ad es.: Ragioneria Territoriale dello Stato di ______________, via __________ n. ___ CAP________;

[4] In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa deve essere compilata secondo le modalità di cui all'art. 4 del D.P.R 29 dicembre 2000, n 445.

12A10753

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1° ottobre 2012.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento degli uffici amministrativi (Segreterie della Presidenza, Segreteria del personale, Ufficio del funzionario delegato, Ufficio contabilità) della Corte di Appello di Firenze.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello di Firenze in data 22 giugno 2012 prot. n. 2495 m.dg. dalla quale risulta che gli uffici amministrativi (Segreterie della Presidenza, Segreteria del personale, Ufficio del funzionario delegato e Ufficio contabilità) della Corte di Appello di Firenze non sono stati in grado di funzionare per il trasferimento presso il Nuovo Palazzo di Giustizia, viale Guidoni n. 61 dal 28 maggio al 14 giugno 2012;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l' applicazione della suddetta disciplina;

Decreta:

I termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici amministrativi (Segreterie della Presidenza, Segreteria del personale, Ufficio del funzionario delegato, Ufficio contabilità della Corte di Appello di Firenze o a mezzo di personale addetto al predetto ufficio, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di uindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° ottobre 2012

Il Ministro: SEVERINO

12A10859

DECRETO 1° ottobre 2012.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Mineo.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello di Catania in data 20 luglio 2012 prot. n. 9613/U/2.1.8, dalla quale risulta che l'Ufficio del Giudice di pace di Mineo non è stato in grado di funzionare per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio nei giorni 18 e 20 luglio 2012;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Mineo nei giorni 18 e 20 luglio 2012 per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° ottobre 2012

Il Ministro: SEVERINO

12A10860

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 giugno 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Atlas.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della Salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 24 maggio 2012 dall'impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Setubal (Portogallo), Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ATLAS, contenete la sostanza attiva lambda cialotrina, uguale al prodotto di riferimento denominato Judo registrato al n. 13486 con decreto direttoriale in data 21 novembre 2011, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Judo registrato al n. 13486;

Visto il decreto del 6 agosto 2001 di inclusione della sostanza attiva lambda cialotrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva 2000/80/EC della Commissione del 4 dicembre 2000;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva lambda cialotrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'Allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva lambda cialotrina;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Setubal (Portogallo), Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ATLAS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 25; L 0.25 - 1 - 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'impresa: Sapec Agro S.A. - Setúbal – Portogallo.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15433.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ATLAS

Insetticida in sospensione di capsule

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

lambda-cialotrina pura	g	9,4 (100 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.





CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias
2910-440 Setúbal - Portogallo
Tel. +351 265 710 100

Stabilimento di produzione:
SAPEC AGRO S.A. - Setúbal - Portogallo

Autorizzazione Ministero della Salute n……del…..

Taglie: 25 ml, 0.25, 1, 5 l

Partita n° ………

PRESCRIZIONI SUPLEMENTARI

Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile:
- una fascia di rispetto di 5 metri quando si tratta di colture orticole;
- una fascia di rispetto di 30 metri, in associazione a strumentazione meccanica che abbatta del 50% la deriva, quando si trattano le colture fruttifere.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali.
Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli artropodi utili.
Non trattare in fioritura. Effettuare lo sfalcio delle infestanti fiorite prima del trattamento.

CARATTERISTICHE

ATLAS è un insetticida fotostabile dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Esso agisce essenzialmente per contatto e secondariamente per ingestione, possiede effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità di principio attivo. ATLAS unisce un rapido potere abbattente ad una persistente capacità protettiva.

MODALITÀ DI IMPIEGO

ATLAS si impiega contro le infestazioni parassitarie sin dai primi stadi di sviluppo, quando queste si palesano nell'ambito di un regolare monitoraggio delle colture da difendere. ATLAS si disperde in acqua e si distribuisce con attrezzature a medio ed alto volume. E' importante assicurare una uniforme copertura della vegetazione da proteggere e favorire il contatto del prodotto con i parassiti; perciò impiegare i volumi maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo. Come buona pratica si consiglia, al termine del trattamento delle colture, di risciacquare l'attrezzatura con acqua ed idoneo detergente.

FITOTOSSICITÀ

In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare, prima del trattamento, piccole prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con le floreali, ornamentali ed ortaggi in conseguenza della continua innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.

- Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento.
- Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
- Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:

Coltura	Intervallo
Pomodoro, zucchino.	3 giorni
Lattuga, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles Melo, pero Pesco, albicocco, nettarine Nocciolo	7 giorni
Patata	15 giorni
Vite	21 giorni
Mais	28 giorni
Avena, frumento, orzo	30 giorni

AGITARE PRIMA DELL'USO

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare i rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 22 GIU. 2012

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Coltura	Parassiti	Dose (ml/100 ℓ)	Dose (ml/ha)	n. trattamenti	Intervallo tra i trattamenti
Drupacee (Albicocco, Pesco, nettarina)	Afidi (foglie non accartocciate)	10 - 15	100-150	1	-
	Mosca della frutta	15 - 25	150-250	1	-
Pomacee (Melo, pero)	Afidi (foglie non accartocciate)	15 - 20	150-200	1	-
	Carpocapsa	15 - 25	150-250	1-2	14 giorni
	Psilla del pero	20 - 25	200-250	1-2	14 giorni
Nocciolo	Balanino	20 - 25	200-250	1	-
Vite	Tignola e tignoletta	25-30	250-300	1	-
	Cicaline	15 - 25	150-250	1	-
Cereali (Avena, frumento, orzo)	Afidi	15-20	150-200	1	-
Mais	Piralide	20-25	200-250	1	-
	Afidi	15-20	150-200	1	-
	Nottue	10-12,5	100-125	1	-
Lattuga	Afidi	10-15	100-150	1-2	14 giorni
Zucchini	Afidi	10-15	100-150	1	-
Pomodoro	Lepidotteri	15-20	150-200	1-3	14 giorni
	Afidi	10-15	100-150	1-2	14 giorni
	Nottue defogliatrici	10-12,5	100-125	1	-
Patata	Dorifora	15-20	150-200	1-2	14 giorni
	Nottue defogliatrici	10-12,5	100-125	1	-
Brassicaceae (cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles)	Lepidotteri	15-20	150-200	1	-
	Afidi	10-15	100-150	1	-
	Nottue defogliatrici	10-12,5	100-125	1	-
Floreali ed ornamentali	Afidi	10-15	100-150	1	-

NOTE:
Le dosi indicate vanno riferite ai trattamenti con i volumi d'acqua più idonei e normalmente usati per la coltura interessata. Nel caso di applicazioni a volume ridotto mantenere, per unità di superficie, le stesse dosi che verrebbero impiegate con il volume normale. Per favorire il contatto con i parassiti ed in particolare in presenza di Psilla e di superfici fogliari ricche di cere e peli, aggiungere un idoneo bagnante.

Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Eliminare le infestanti prima della fioritura.

Attenzione:
- Adottare le dosi maggiori in presenza di forti attacchi.
- Ripetere i trattamenti in accordo al ciclo biologico del parassita.
- In presenza di: andamento climatico anomalo, specie poco note e infestazioni al di fuori della norma, si consiglia di consultare un tecnico esperto al fine di adottare la difesa più idonea.
- Per un razionale impiego del prodotto, si consideri che la sua azione repellente non invita l'avvicinamento degli insetti pronubi all'area trattata e ciò per circa 2-6 ore, periodo oltre il quale il rischio per gli impollinatori risulta significativamente ridotto.
- Conservare a temperatura superiore a 5°C, in ambiente asciutto.

22 GIU. 2012

ATLAS

Insetticida in sospensione di capsule

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

lambda-cialotrina pura	g	9,4 (100 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.





CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SAPEC AGRO S.A.
Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias
2910-440 Setúbal - Portogallo
Tel. +351 265 710 100

Stabilimento di produzione:
SAPEC AGRO S.A. - Setúbal - Portogallo

Autorizzazione Ministero della Salute n……del…..

Taglie: 25 ml

Partita n° ………

PRESCRIZIONI SUPLEMENTARI

Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile:
- una fascia di rispetto di 5 metri quando si tratta di colture orticole;
- una fascia di rispetto di 30 metri, in associazione a strumentazione meccanica che abbatta del 50% la deriva, quando si trattano le colture fruttifere.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa ipestimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali.

Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
ILCONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

22 GIU. 2012

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del………

12A10589

DECRETO 22 giugno 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Koleos 69 WG.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 9 marzo 2012 dall'impresa AAKO B.V., con sede legale in Olanda, 3830 AE Leusden, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato KOLEOS 69 WG, contenete le sostanze attive dimetomorf e mancozeb, uguale al prodotto di riferimento denominato Aviator registrato al n.12584 con Decreto direttoriale in data 27 gennaio 2012, dell'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Aviator registrato al n. 12584;

esiste legittimo accordo tra l'impresa in questione e l'Impresa titolare del prodotto di riferimento;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva mancozeb nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva 2007/25/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva dimetomorf nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 settembre 2017, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2017, l'impresa AAKO B.V., con sede legale in Olanda, 3830 AE Leusden, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato KOLEOS 69 WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da G 100 – 200 - 250 – 500; Kg 1 – 5 – 10 – 20 – 25.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Sti Solfotecnica Italiana Spa – Cotignola, Ravenna, nonché confezionato presso lo stabilimento dell'Impresa Sipcam Spa – Salerano sul Lambro (Lodi).

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Kwidza Agro GmbH – Vienna (Austria).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15391.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2012

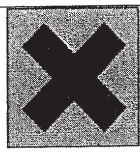
Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

KOLEOS 69 WG

FUNGICIDA SISTEMICO LOCALE, ATTIVO CONTRO LA PERONOSPORA DI VITE E POMODORO
TIPO DI FORMULAZIONE: GRANULI IDRODISPERDIBILI

KOLEOS 69 WG
COMPOSIZIONE 100 grammi di prodotto contengono:
DIMETOMORF puro g 9
MANCOZEB puro g 60
Coformulanti q.b. a g 100


NOCIVO


PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AAKO B.V.
87 Arnhemseweg, 3810AE Leusden, The Netherlands
Rappresentata in Italia da
AAKO Italia S.r.l.
Via Masone, 9
24121 Bergamo
TEL: 0039 035 21 75 66

Stabilimento di produzione:
KWIZDA Agro GmbH- Vienna (AUSTRIA)
S.T.I SOLFOTECNICA ITALIANA SpA – Cotignola (RA)
Stabilimento di confezionamento:
SIPCAM SpA-Salerano sul Lambro (LO)
Registrazione del Ministero della Salute n. del
Riferimento partita N.:

CONTENUTO: g 100- 200- 250- 500; kg 1-5-10-20-25

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali.
Evitare che donne utilizzino il prodotto o siano ad esse esposte. Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare il prodotto lontano dal calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.
Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto utilizzare maschere a classe di protezione FFP2.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: MANCOZEB puro 60%, DIMETOMORF puro 9%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi d'intossicazione: MANCOZEB: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. Effetto antabuse, si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. DIMETOMORF: ---- / Terapia: sintomatica. **Avvertenza**: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO
KOLEOS 69 WG è un fungicida che possiede una triplice azione: preventiva, curativa ed antisporulante. Il Dimetomorf viene assorbito rapidamente (1-2 ore) dalle foglie e si sposta in modo translaminare dalla pagina superiore a quella inferiore e dal centro verso i margini mentre il Mancozeb esercita un'attività di copertura. Il prodotto è inoltre attivo contro Black-Rot ed Escoriosi (*Phomopsis viticola*).

Vite: per il controllo di Peronospora *(Plasmopara viticola)* alla dose di 200-220 g/hl (massimo 2-2,2 kg/ha), iniziando gli interventi a partire dalla prima pioggia infettante.

Non eseguire più di 2 trattamenti all'anno.

Pomodoro, Patata: contro Peronospora *(Phytophthora infestans)* intervenire alla dose di 200 g/hl (massimo 2 kg/ha), iniziando gli interventi a partire dalla prima pioggia infettante con cadenza di 7-10 giorni. Non eseguire più di 5 trattamenti all'anno per pomodoro e 4 per patata.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA
DIVIETO DI IMPIEGO SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA'
Il prodotto non è miscibile con i formulati ad azione fungicida od insetticida ad eccezione di quelli a reazione alcalina (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc).
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA – Sospendere i trattamenti 7 giorni prima del raccolto per patata, 10 giorni per pomodoro e 28 giorni per vite.
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

22 GIU. 2012

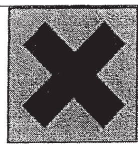
"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..."

KOLEOS 69 WG

FUNGICIDA SISTEMICO LOCALE, ATTIVO CONTRO LA PERONOSPORA DI VITE E POMODORO
TIPO DI FORMULAZIONE: GRANULI IDRODISPERDIBILI

KOLEOS 69 WG
COMPOSIZIONE 100 grammi di prodotto contengono:

DIMETOMORF puro	g	9
MANCOZEB puro	g	60
Coformulanti q.b. a	g	100



NOCIVO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

AAKO B.V.
87 Arnhemseweg, 3810AE Leusden, The Netherlands
AAKO Italia S.r.l.
Via Masone, 9
24121 Bergamo
TEL: 0039 035 21 75 66

Stabilimento di produzione:
KWIZDA Agro GmbH- Vienna (AUSTRIA)
S.T.I SOLFOTECNICA ITALIANA SpA – Cotignola (RA)
Stabilimento di confezionamento:
SIPCAM SpA-Salerano sul Lambro (LO)
Registrazione del Ministero della Salute n. del
Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

22 GIU. 2012

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ...."

12A10600

DECRETO 20 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mertiri Lissitsina Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Visti gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

Visto il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Mertiri Maria nata a Kohtla-Jarve (Estonia) l'8 maggio 1978, cittadina estone, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Diplom Oppekava" conseguito in Estonia presso la "Scuola per Infermieri di Kohtla-Jarve" nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che il titolo di cui trattasi è stato rilasciato al nominativo Lissitsina Maria;

Visto il certificato di matrimonio datato 19 aprile 2007 dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome Mertiri;

Visto il decreto direttoriale in data 26 marzo 2010, prot. DGRUPS/IV/0019236 del 20 aprile 2010 con il quale questo Ministero, sulla base della normativa vigente e del parere della Conferenza dei Servizi del 17 dicembre 2009, ha subordinato il riconoscimento del titolo in questione al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento della durata di 3 semestri pari a 1350 ore, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: Infermieristica generale, Infermieristica clinica, Organizzazione professionale, Etica professionale e Bioetica, Nursing, Immunologia, Immunoematologia, Igiene ed Epidemiologia, Infermieristica clinica medica e piani di assistenza, Infermieristica clinica chirurgica e sala operatoria, infermieristica in sanità pubblica, medicina specialistica, Chirurgia specialistica, Medicina d'urgenza e Pronto soccorso, Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, Infermieristica in area critica, Infermieristica clinica e delle disabilità (geriatria e riabilitazione), Management sanitario ed infermieristico, medicina legale.

Vista la nota in data 10 maggio 2011 con la quale la richiedente dichiara di voler effettuare la prova attitudinale;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta il giorno 12 luglio 2012 da cui si evince che la signora Mertiri Maria è risultata idonea;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo "Diplom Oppekava" conseguito in Estonia presso la "Scuola per Infermieri di Kohtla-Jarve" nell'anno 2000" dalla signora Lissitsina Maria coniugata Mertiri nata a Kohtla-Jarve (Estonia) l'8 maggio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Lissitsina Maria coniugata Mertiri è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A10592

DECRETO 24 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Orathel Chacko Annamma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Orathel Chacko Annamma, nata a Kalanki (India) il giorno 10 novembre 1981, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertato che l'interessato ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di Annamma O.C.;

Vista la Dichiarazione di Valore rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Mumbai in data 31 ottobre 2011 dalla quale si rileva che la Sigra Orathel Chacko Annamma (alias Annamma O.C.) ha conseguito in India il titolo di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 ter, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2009 presso la "Chandra School of Nursing" di Guntur (India) dalla Sigra Annamma O.C. nata a Kalanki (India) il giorno 10 novembre 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La richiedente, sig.ra Orathel Chacko Annamma (alias Annamma O.C.), è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A10598

DECRETO 24 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mukalel Xavier Anu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mukael Xavier Anu, nata a Cherthala (India) il giorno 11 aprile 1988, ha chiesto il riconoscimento del titolo in «General Nursing and Midwifery» conseguito in India nel 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Rilevato il titolo professionale di cui trattasi risulta rilasciato al nominativo Anu M. Xavier;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata dal consolato generale d'Italia a Mumbai in data 27 settembre 2011 dalla quale si rileva che la sigra Mukael Xavier Anu (alias Anu M. Xavier) ha conseguito in India il titolo di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifer» conseguito nell'anno 2009 presso la «Dayananda Sagar School of Nursing» di Bangalore (India) dalla sig.ra Anu M. Xavier nata a Cherthala-Kerala (India) il giorno 11 aprile 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La richiedente, sig.ra Mukael Xavier Anu (alias Anu M. Xavier) è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A10596

DECRETO 24 settembre 2012.

Riconoscimento, al sig. Mathew Aju Mathew, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Mathew Aju Mathew, nato a Kadavoor-Kerala (India) il giorno 10 agosto 1981, ha chiesto il riconoscimento del titolo in «General Nursing and Midwifery» conseguito in India nel 2008, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Rilevato il titolo professionale di cui trattasi risulta rilasciato al nominativo Aju Mathew M.;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata dal consolato generale d'Italia a Mumbai in data 8 marzo 2011 dalla quale si rileva che il sig. Mathew Aju Mathew, (alias Aju Mathew M.) ha conseguito in India il titolo di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifer» conseguito nell'anno 2008 presso la «Sree Basaveshwara School of Nursing» di Tiptur, Tumkur District (India) dal sig. Aju Mathew M. nato a Kadavoor-Kerala (India) il giorno 10 agosto 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il richiedente, sig. Mathew Aju Mathew (alias Aju Mathew M.), è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A10597

DECRETO 24 settembre 2012.

Riconoscimento, al sig. Mathew Justin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig Mathew Justin, nato a Mangalamdam-Kerala il giorno 31 luglio 1984, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito in India nell'anno 2005, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 ter, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale Dr Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2005 presso la "Tungabhadra School of Nursing" di Hospet (India) dal sig Mathew Justin nato a Mangalamdam-Kerala (India) il giorno 31 luglio 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. Il sig Mathew Justin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A10599

DECRETO 25 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mete Berende Alexandra Diana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Berende Alexandra Diana, nata a Satu Mare (Romania) il 23 settembre 1987, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala" conseguito in Romania presso l'Università di Ovest "Vasile Goldis" di Arad - Facoltà di Medicina, Farmacia e Medicina Dentaria nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo Mete Alexandra Diana;

Visto il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome Berende;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della Sanità della Romania - in data 18 aprile 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso della qualifica professionale indicata, per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala" conseguito in Romania presso l'Università di Ovest "Vasile Goldis" di Arad - Facoltà di Medicina, Farmacia e Medicina Dentaria nell'anno 2010 dalla signora Mete Alexandra Diana, coniugata Berende nata a Satu Mare (Romania) il 23 settembre 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Berende Alexandra Diana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A10590

DECRETO 25 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Toropu Panoiu Lucretia Iulia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Panoiu Lucretia Iulia, nata a Tirgu Jiu (Romania) il 27 dicembre 1971 cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Specialità Sanitaria di Tg - Jiu nell'anno 1994, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che il titolo di cui trattasi risulta rilasciato al nominativo Toropu Lucretia Iulia;

Visto il certificato di matrimonio prodotto dalla richiedente dal quale risulta che la stessa ha assunto il cognome Panoiu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Asistent Generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Specialità Sanitaria di Tg - Jiu nell'anno 1994 dalla sig.ra Toropu Lucretia Iulia coniugata Panoiu, nata a Tirgu Jiu (Romania) il giorno 27 dicembre 1971, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Panoiu Lucretia Iulia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A10593

DECRETO 25 settembre 2012.

Riconoscimento, al sig. Pirvu Marian Constantin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il signor Pirvu Marian Constantin, nato a Tecuci (Romania) il 1° settembre 1989, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Vasile Alecsandri" di Focsani nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della Sanità della Romania - in data 5 giugno 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Vasile Alecsandri" di Focsani nell'anno 2011 dal signor Pirvu Marian Constantin, nato a Tecuci (Romania) il 1° settembre 1989, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il signor Pirvu Marian Constantin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A10594

DECRETO 25 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Calin Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto l'art. 21 del predetto decreto legislativo n. 206 del 2007 concernente le condizioni per il riconoscimento;

Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Calin Nicoleta, nata a Babadag (Romania) il giorno 19 luglio 1971, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Specializzazione Sanitaria di Tulcea nell'anno 1993, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, sono state applicate nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il proprio decreto direttoriale datato 21 dicembre 2010, prot. DGRUPS/0054581-P del giorno 23 dicembre 2010, con il quale questo Ministero ha subordinato, per analogia, il riconoscimento del titolo di cui trattasi al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento della durata di 450 ore, da svolgersi nell'arco di un semestre ovvero in una prova attitudinale, nelle discipline dell'area critica, anestesiologia, rianimazione e legislazione sanitaria;

Vista la nota datata 20 gennaio 2011 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, dichiara di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la nota del 25 luglio 2012 con la quale l'Università degli Studi di Firenze ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Specializzazione Sanitaria di Tulcea nell'anno 1993, dalla signora Calin Nicoleta, nata a Babadag (Romania) il giorno 19 luglio 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Calin Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A10728

DECRETO 25 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ghidarcea Badea Elena Livia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Badea Elena Livia, nata a Filiasi (Romania) il 31 agosto 1984 cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Calificata Nivel 3 domeniul Asistent Medical Generalist", conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Charles Laugier" di Craiova nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che il titolo di cui trattasi risulta rilasciato al nominativo Ghidarcea Elena Livia;

Visto il certificato di matrimonio prodotto dalla richiedente dal quale risulta che la stessa ha assunto il cognome Badea;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Calificata Nivel 3 domeniul Asistent Medical Generalist", conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Charles Laugier" di Craiova nell'anno 2006 dalla sig.ra Ghidarcea Elena Livia coniugata Badea, nata a Filiasi (Romania) il giorno 31 agosto 1984, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Badea Elena Livia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A10591

DECRETO 26 settembre 2012.

Riconoscimento, al sig. Lazar Cornel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il sig. Lazar Cornel, nato a Nucet (Romania) il 14 settembre 1969, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica", conseguito presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Vasile Voiculescu" di Oradea nell'agosto del 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 18 gennaio 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessato ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica", conseguito presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Vasile Voiculescu" di Oradea nell'agosto del 2011 dal sig. Lazar Cornel, nato a Nucet (Romania) il 14 settembre 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Lazar Cornel è autorizzato a esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A10595

DECRETO 27 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Boltasu Dorina Daniela Voinescu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Voinescu Dorina Daniela, nata a Tirgu - Carbunesti (Romania) il giorno 14 giugno 1976 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Craiova nell'anno 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo Boltasu Dorina Daniela;

Visto il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome Voinescu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative, anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Craiova nell'anno 1998 dalla sig.ra Boltasu Dorina Daniela, coniugata Voinescu, nata a Targu - Carbunesti (Romania) il 14 giugno 1976, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Boltasu Dorina Daniela, coniugata Voinescu, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A10724

DECRETO 27 settembre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Anghel Georgeta Corina Dorobantu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dorobantu Georgeta Corina, nata a Caracal (Romania) il giorno 8 gennaio 1973 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Rm. Valcea nell'anno 1995, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo Anghel Georgeta Corina;

Visto il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome Dorobantu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative, anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Rm. Valcea nell'anno 1995 dalla sig.ra Anghel Georgeta Corina, coniugata Dorobantu, nata a Caracal (Romania) l'8 gennaio 1973, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Anghel Georgeta Corina, coniugata Dorobantu, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2012

p. il direttore generale: BISIGNANI

12A10725

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 luglio 2012.

Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà di specie di piante agrarie nel registro nazionale: recepimento della direttiva 2012/8/UE della Commissione del 2 marzo 2012.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione da fiore e da orto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà" al fine di permettere l'identificazione delle varietà medesime;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale in attuazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003;

Vista la direttiva 2012/8/UE della Commissione, del 2 marzo 2012, che modifica la direttiva 2003/90/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie di piante agricole;

Considerata la necessità di recepire, in via amministrativa, la direttiva 2012/8/UE;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto 14 gennaio 2004, di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. Per l'iscrizione delle varietà di specie agricole di cui agli allegati I e II della legge 25 novembre 1971, n. 1096, nei registri nazionali di cui alle premesse, i caratteri e le condizioni minime da osservarsi, per determinare la differenziabilità, la omogeneità e la stabilità delle varietà, devono essere conformi, rispettivamente, ai protocolli e alle linee direttrici di cui agli allegati I e II della direttiva 2012/8/UE. Per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione delle varietà delle specie di piante agricole le condizioni da osservarsi devono essere conformi all'allegato III della direttiva 2003/90/CE".

Il presente decreto, che sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera *c)* della legge 14 gennaio 1994 n. 20, ed entra in vigore il 1° ottobre 2012.

Roma, 26 luglio 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 10, foglio n. 304

12A10772

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 settembre 2012.

Scioglimento della società «Cooperativa Edilizia L'Orchidea a r.l.», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 02 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 04/11/2011, effettuate dal revisore incaricato dall'Associazione Generale Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28/09/2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società "Cooperativa Edilizia L'Orchidea a r.l." con sede in Foggia, costituita in data 30/07/1963, Codice fiscale n. 80032190714, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e il Dr. Fabio Antonio Spadaccino, nato a Foggia il 07/08/1970, con studio in via Gramsci n. 73 - 71100 Foggia, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10846

DECRETO 6 settembre 2012.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa finanziaria per la cooperazione di produzione e lavoro - Società cooperativa a r.l. sussidiaria - FINCOOP Soc. Coop. a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 02.08.2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 20.09.11 effettuati dal revisore incaricato dall'U.N.C.I. e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 214/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28/09/2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa "Cooperativa finanziaria per la cooperazione di produzione e lavoro - società cooperativa a r.l. Sussidiaria - Fincoop soc. coop. a r.l." con sede in Roma, costituita in data 11.04.1996, n. REA RM-839036, Codice fiscale n. 05098661001, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e l'Avv. Cecilia Rizzica, nata a Roma il 16.01.1974, con studio in Roma, via Paolo Frisi n. 18, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10847

DECRETO 6 settembre 2012.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio FORMACOOP S.C.A.R.L. sussidiaria, ente di formazione dell'U.N.C.I.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 02.08.2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 12.07.11 effettuata dal revisore incaricato dall'U.N.C.I. e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 214/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28/09/2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa "Consorzio Formacoop s.c.a.r.l. Sussidiaria, Ente di formazione dell'U.N.C.I." con sede in Roma, costituita in data 22.06.1999, n. REA RM-929879, Codice fiscale n. 05792381005, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e l'Avv. Antonio Gaetano Marchese Occhipinti, nato a Licata (AG) il 08.03.1945 e residente in Modena, Vicolo Caselline n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10848

DECRETO 6 settembre 2012.

Scioglimento della società coperativa «L.P.S. - Lavorazioni plastiche e servizi - Cooperativa sociale», in Pontecorvo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 02.08.2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 01.12.2010 effettuate dal revisore incaricato dall'U.N.C.I. e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che dalle succitate risultanze ispettive è emerso che la cooperativa non rispetta le condizioni richieste per il riconoscimento della natura mutualistica e la compagine sociale mostra disinteresse al raggiungimento dello scopo sociale;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 214/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17.02.1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa "L.P.S. - Lavorazioni plastiche e servizi - cooperativa sociale" con sede in Pontecorvo (FR), costituita in data 21.01.09, n. REA FR-162510, Codice fiscale n. 02575730607, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e l'Avv. Cecilia Rizzica, nata a Roma il 16.01.1974, con studio in Roma, via Paolo Frisi n. 18, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10849

DECRETO 6 settembre 2012.

Scioglimento della società cooperativa «Simon Anagni Società cooperativa», in Poggiomarino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 21 maggio 2010 e successivo accertamento del 6 agosto 2010 effettuati dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 214/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Simon Anagni Società Cooperativa» con sede in Poggiomarino (Napoli), costituita in data 3 dicembre 2007, n. REA NA-783555, C.F. 05902421212, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. comm. Gennaro Tortorella nato a Sala Consilina (Salerno) il 18 agosto 1962, con studio in Lagonegro (Potenze), Via dei Gerani s.n.c., ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10850

DECRETO 2 ottobre 2012.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123/1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, con la quale sono state altresì sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° ottobre 2012, nella misura pari al 1,05%;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° ottobre 2012, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari al 2,05%.

Roma, 2 ottobre 2012

Il Ministro: PASSERA

12A10869

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 9 luglio 2012.

Modalità di riscossione dei contributi dovuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a favore dell'ARAN ai sensi dell'articolo 46, comma 8, lettera *A)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente «L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche «ed, in particolare, l'art. 46, commi 8 e 9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto, altresì, l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila (euro 3,10) per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso le amministrazioni interessate dal presente decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Sentita l'Unioncamere per la definizione di un sistema semplificato di riscossione del predetto contributo;

Decreta:

Art. 1.

1. La riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a carico delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' attuata con le modalità stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. L'Unioncamere e l'ARAN provvedono a definire, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità tecniche per la riscossione del contributo dovuto all'ARAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. La quantificazione della somma dovuta all'ARAN è effettuata sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze e tenuto conto della quota annuale di contributo individuata ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Si fa riferimento, ai fini della determinazione dell'importo del contributo, alla misura determinata dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore nella seduta n. 5, del 29 luglio 1998 ed approvata nella successiva seduta n. 6, del 16 settembre 1998.

4. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'Unioncamere provvede a versare l'importo quantificato sulla base dei criteri di cui al precedente comma 2 dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all'ARAN - IT75A0100003245348300149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima agenzia.

Art. 3.

1. I contributi di competenza, dall'anno di entrata in vigore del presente decreto, devono essere versati all'ARAN con le modalità previste dal precedente art. 2, comma 4, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 9 luglio 2012

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze il vice Ministro delegato
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 8, foglio n. 112

12A10861

DECRETO 25 luglio 2012.

Modalità di riscossione dei contributi dovuti dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) a favore dell'ARAN ai sensi dell'articolo 46, comma 8, lettera *A)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente «L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche «ed, in particolare, l'art. 46, commi 8 e 9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto, altresì, l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 1999, n. 454 e successive modifiche ed integrazioni istitutivo del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila (euro 3,10) per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso l'amministrazione interessata dal presente decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico degli istituti ed enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ed, in particolare, del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);

Decreta:

Art. 1.

1. La riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a carico del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) è attuata con le modalità stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), quantifica la somma complessiva del contributo dovuto all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze e tenuto conto della quota annuale di contributo individuata ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Si fa riferimento, ai fini della determinazione dell'importo del contributo, alla misura determinata dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore nella seduta n. 5, del 29 luglio 1998 ed approvata nella successiva seduta n. 6, del 16 settembre 1998.

3. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) provvede a versare l'importo quantificato sulla base dei criteri di cui al precedente comma 1 dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all'ARAN - IT75A0100003245348300149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima agenzia.

Art. 3.

1. I contributi di competenza dell'anno di entrata in vigore del presente decreto devono essere versati all'ARAN con le modalità previste dal precedente art. 2, comma 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 25 luglio 2012

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze, il vice Ministro delegato*
GRILLI

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
CATANIA

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 8, foglio n. 111

12A10862

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 4 ottobre 2012.

Rettifica del decreto 20 dicembre 2004, concernente l'individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 40447 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2004, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi negli allegati A e B al decreto medesimo;

Visti il decreto n. 51437 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2008, il decreto n. 17251 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 14 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 18 aprile 2008 ed il decreto n. 41667 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio il 16 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2009, con i quali sono state apportate rettifiche al decreto n. 40447 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2004;

Viste le note prot. n. 5919 del 12 settembre 2011 e n. 4195 dell'8 giugno 2012, con le quali l'INPDAP ha segnalato la necessità di apportare rettifiche al suddetto decreto n. 40447 del 20 dicembre 2004, relativamente agli identificativi catastali ed all'indirizzo di un immobile ivi individuato;

Vista la documentazione agli atti dell'Agenzia del demanio ed in particolare la nota prot. n. 21753/DAO-PP-FI del 26 luglio 2012;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica del decreto n. 40447, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173.

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Bari, via Oberdan n. 40/U, foglio 33, particella 249, sub da 1 a 56 e foglio 33, particella 250, al decreto n. 40447 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2004, pag. 26, sono:

Regione	Provincia	Città	Indirizzo	n. civ.	Tipo Catasto	Foglio	Particella	Subalterno
Puglia	Bari	Bari	Via Oberdan	Dal 40/L al 40/Z 42 42A	Catasto Fabbricati Catasto fabbricati	33 33	249 250	Da 1 a 53 55 56

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2012

Il direttore: SCALERA

12A10820

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione di 24 Uffici consolari onorari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

*(*omissis*)*

Decreta:

Art. 1.

Il Vice Consolato onorario in Brantford, dipendente dal Consolato Generale d'Italia in Toronto, è soppresso.

Art. 2.

Il Vice Consolato onorario in Kingston, dipendente dal Consolato Generale d'Italia in Toronto, è soppresso.

Art. 3.

L'Agenzia Consolare onoraria in Little Rock, dipendente dal Consolato Generale d'Italia in Houston, è soppressa.

Art. 4.

Il Vice Consolato onorario in Santa Barbara, dipendente dal Consolato Generale d'Italia in Los Angeles, è soppresso.

Art. 5.

l'Agenzia Consolare onoraria in Gulfport, attualmente dipendente dal Consolato Generale d'Italia in Miami, è soppressa.

Art. 6.

Il Vice Consolato onorario in Mobile, dipendente dal Consolato Generale d'Italia in Miami, è soppresso.

Art. 7.

Il Vice Consolato onorario in Sarasota, dipendente dal Consolato Generale d'Italia in Miami, è soppresso.

Art. 8.

L'Agenzia Consolare onoraria in Savannah, dipendente dal Consolato Generale d'Italia in Miami, è soppressa.

Art. 9.

L'Agenzia Consolare onoraria in Stockton, dipendente dal Consolato Generale d'Italia in San Francisco, è soppressa.

Art. 10.

L'Agenzia Consolare onoraria in Brooklyn, dipendente dal Consolato Generale d'Italia in New York, è soppressa.

Art. 11.

L'Agenzia Consolare onoraria in Queens, dipendente dal Consolato Generale d'Italia in New York è soppresso.

Art. 12.

L'Agenzia Consolare onoraria in Nogoya, dipendente dal Consolato Generale d'Italia in Rosario, è soppressa.

Art. 13.

L'Agenzia Consolare onoraria in Rufino, dipendente dal Consolato Generale d'Italia in Rosario, è soppressa.

Art. 14.

L'Agenzia Consolare onoraria in San Antonio, dipendente dall'Ambasciata d'Italia in Santiago, è soppressa.

Art. 15.

Il Vice Consolato onorario in Massaua, dipendente dall'Ambasciata d'Italia in Asmara, è soppresso.

Art. 16.

Il Vice Consolato onorario in Tamatave, attualmente dipendente dall'Ambasciata d'Italia in Pretoria, è soppresso.

Art. 17.

L'Agenzia Consolare onoraria in Annecy, attualmente dipendente dal Consolato Generale d'Italia in Lione, è soppressa;

Art. 18.

l'Agenzia Consolare onoraria in Modane, attualmente dipendente dal Consolato Generale d'Italia in Lione, è soppressa.

Art. 19.

Il Vice Consolato onorario in Eindhoven, dipendente dal Consolato Generale d'Italia in Amsterdam, è soppresso;

Art. 20.

L'Agenzia Consolare onoraria in Bradford, attualmente dipendente dal Consolato Generale d'Italia in Londra, è soppressa.

Art. 21.

L'Agenzia Consolare onoraria in Swindon, dipendente dal Consolato Generale d'Italia in Londra, è soppressa

Art. 22.

L'Agenzia Consolare onoraria in Alcalá de Henares, attualmente dipendente dall'Ambasciata d'Italia in Madrid, è soppressa.

Art. 23.

Il Vice Consolato onorario in Tarragona, dipendente dal Consolato Generale d'Italia in Barcellona, è soppresso.

Art. 24.

L'Agenzia Consolare onoraria in Bouaké, dipendente dall'Ambasciata d'Italian in Abidjan, è soppressa.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2012.

Il direttore generale
per le risorse e l'innovazione:
VERDERAME

12A10631

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato in un ex alveo della roggia Vitella nel comune di Schiavon.

Con decreto 1° agosto 2012 n. 3565, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 11 settembre 2012, reg. n. 11, foglio n. 185, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo della roggia Vitella nel comune di Schiavon (VI), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 11 p.lle 163, 164, 165, 166, 215.

12A10822

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni demaniali in sponda destra del torrente Cosa nel comune di Spilimbergo.

Con decreto 1° agosto 2012 n. 3566, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 11 settembre 2012, reg. n. 11, foglio n. 183, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni demaniali in sponda destra del torrente Cosa nel comune di Spilimbergo (PN), identificati al N.C.T. del comune medesimo al foglio 22 p.lle 316, 321, 322.

12A10823

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo del fiume Fiume nel comune di Fiume Veneto.

Con decreto 1° agosto 2012 n. 3567, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 11 settembre 2012, reg. n. 11, foglio n. 182, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo del fiume Fiume nel comune di Fiume Veneto (PN), identificati al N.C.T. del comune medesimo al foglio 28 p.lle 118, 120, 122, 123.

12A10824

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area del comune di Capua.

Con decreto 1° agosto 2012 n. 3564, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 11 settembre 2012, reg. n. 11, foglio n. 181, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area nel comune di Capua (CE), identificati al N.C.T. del comune medesimo al foglio 41 p.lle 74, 118.

12A10825

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 settembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2932
Yen	100,57
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,921
Corona danese	7,4565
Lira Sterlina	0,79650
Fiorino ungherese	283,33
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Zloty polacco	4,1380
Nuovo leu romeno	4,5105
Corona svedese	8,4725
Franco svizzero	1,2092
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4000
Kuna croata	7,4475
Rublo russo	40,1090
Lira turca	2,3194
Dollaro australiano	1,2393
Real brasiliano	2,6192
Dollaro canadese	1,2677
Yuan cinese	8,1566
Dollaro di Hong Kong	10,0266
Rupia indonesiana	12386,15
Shekel israeliano	5,0566
Rupia indiana	68,9470
Won sudcoreano	1447,36
Peso messicano	16,6079
Ringgit malese	3,9714
Dollaro neozelandese	1,5684
Peso filippino	54,000
Dollaro di Singapore	1,5860
Baht tailandese	39,999
Rand sudafricano	10,5973

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A10632

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 settembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2845
Yen	99,82
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,983
Corona danese	7,4561
Lira Sterlina	0,79490
Fiorino ungherese	285,78
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Zloty polacco	4,1511
Nuovo leu romeno	4,5178
Corona svedese	8,4998
Franco svizzero	1,2088
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4030
Kuna croata	7,4515
Rublo russo	40,1730
Lira turca	2,3053
Dollaro australiano	1,2421
Real brasiliano	2,6118
Dollaro canadese	1,2633
Yuan cinese	8,0961
Dollaro di Hong Kong	9,9600
Rupia indonesiana	12324,62
Shekel israeliano	5,0227
Rupia indiana	68,7400
Won sudcoreano	1438,77
Peso messicano	16,5957
Ringgit malese	3,9611
Dollaro neozelandese	1,5675
Peso filippino	53,910
Dollaro di Singapore	1,5844
Baht tailandese	39,807
Rand sudafricano	10,5700

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A10633

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 settembre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2874
Yen	99,98
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,859
Corona danese	7,4560
Lira Sterlina	0,79390
Fiorino ungherese	284,92
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Zloty polacco	4,1436
Nuovo leu romeno	4,5185
Corona svedese	8,4500
Franco svizzero	1,2084
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3800
Kuna croata	7,4550
Rublo russo	40,0350
Lira turca	2,3038
Dollaro australiano	1,2354
Real brasiliano	2,6136
Dollaro canadese	1,2658
Yuan cinese	8,1150
Dollaro di Hong Kong	9,9821
Rupia indonesiana	12335,52
Shekel israeliano	5,0507
Rupia indiana	68,3290
Won sudcoreano	1437,65
Peso messicano	16,5225
Ringgit malese	3,9604
Dollaro neozelandese	1,5534
Peso filippino	53,928
Dollaro di Singapore	1,5812
Baht tailandese	39,871
Rand sudafricano	10,5499

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A10634

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Succivo (Caserta) con deliberazione n. 19 del 21 luglio 2012 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 25 settembre 2012, la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Luigi Colucci, del dott. Alessandro Izzi e del dott. Renato Penza, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

12A10767

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Poulvac Ib Primer» vaccino vivo liofilizzato per polli.

Estratto del provvedimento n. 762 del 27 settembre 2012

Medicinale veterinario ad azione immunologica POULVAC IB PRIMER vaccino vivo liofilizzato per polli.

Confezioni:

10 flaconi da 2500 dosi - A.I.C. n. 101490011;

10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 101490023;

1 flacone da 2500 dosi - A.I.C. n. 101490035;

1 flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101490047.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede in Via Isonzo, 71 - 04100 Latina - Cod. Fisc. 06954380157.

Oggetto del provvedimento.

Variazione tipo IB: aggiunta nuova confezione.

Variazione tipo II: modifica qualitativa di un eccipiente.

Variazione tipo II: aggiunta nuovo sito rilascio lotti.

Si autorizza, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, l'aggiunta di una nuova confezione:

1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101490050.

Le confezioni ora autorizzate sono le seguenti:

10 flaconi da 2500 dosi - A.I.C. n. 101490011;

10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 101490023;

1 flacone da 2500 dosi - A.I.C. n. 101490035;

1 flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101490047;

1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101490050.

Si autorizza, altresì, la modifica relativa alla sostituzione dell'eccipiente Bacto-peptone con l'eccipiente NZ-Case Plus.

Si autorizza, infine, l'aggiunta di un nuovo sito responsabile del confezionamento secondario, controllo qualità e rilascio dei lotti (oltre al sito già autorizzato Pfizer Global Manufacturing - Weesp - Paesi Bassi): Pfizer Olot, S.L.U. Ctra Camprodon s/n «La Riba» - 17813 Vall de Bianya - Girona (Spagna).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10764

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Stimixin 120 e 360».

Estratto provvedimento n. 737 del 24 settembre 2012

Medicinale veterinario STIMIXIN 120 e 360.

Confezioni:

Stimixin 120:

sacco da 5 Kg - A.I.C. n. 102462025;

busta da 1 Kg - A.I.C. n. 102462013;

Stimixin 360:

sacco da 5 Kg - A.I.C. n. 102462037.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori TREI S.p.A. con sede in Viale Corassori, 62 - 41100 Modena - Cod. Fisc. 04515040964.

Oggetto del provvedimento.

Variazione tipo II: eliminazione limitazione d'uso ai suini fino a 35 Kg.

Modifica paragrafo «Reazioni avverse».

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'eliminazione della limitazione d'uso ai suini fino a 35 Kg:

da: suini (fino a 35 kg di peso);

A: suini.

Le specie ora autorizzate sono le seguenti: vitelli da latte, suini, polli da carne, tacchini, galline ovaiole e conigli.

Viene altresì modificato il punto 4.6 del RCP e corrispondente punto del foglietto illustrativo.

Reazioni avverse:

da: nessuna segnalata

a: «La somministrazione orale, a dosi prolungate e/o eccessive può, in rari casi, provocare disturbi gastrointestinali (vomito, nausea, diarrea).

La somministrazione per via parenterale può avere effetti neurotossici. Va evitata la somministrazione contemporanea con farmaci nefrotossici e/o neurotossici».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10765

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Glucosio con Metionina S.A.L.F.», 250 mg/ml + 39 mg/ml soluzione per infusione endovenosa per bovini, equini, cani e gatti.

Estratto decreto n. 127 del 25 settembre 2012

Medicinale veterinario: GLUCOSIO con METIONINA S.A.L.F., 250 mg/ml + 39 mg/ml.

Soluzione per infusione endovenosa per bovini, equini, cani e gatti.

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico, con sede in Via Marconi, 2 - 24069 Cenate Sotto (BG) Codice fiscale n. 00226250165;

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico, con sede in Via Marconi, 2 - 24069 Cenate Sotto (BG).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Scatola contenente 12 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 104442013.

Composizione:

1 ml di soluzione contiene:

Principio attivo:

glucosio monoidrato: 275 mg

N-acetil-DL-metionina: 50 mg (corrispondenti a 39 mg di metionina);

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, equini, cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: soluzione reidratante energetica e disintossicante.

Nelle patologie che richiedono un ripristino delle condizioni di idratazione in associazione ad un apporto calorico. Ripristino delle concentrazioni ematiche di glucosio in caso di ipoglicemia.

Tempi di attesa:

carne e visceri: zero giorni;

latte: zero giorni.

Validità: Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi.

Dopo la prima apertura il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato.

L'eventuale residuo non può essere riutilizzato.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10766

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Fraises De Nîmes».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 296 del 2 ottobre 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati «Fraises de nîmes».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A10768

Domanda di modifica della denominazione registrata «Roncal».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 294 del 29 settembre 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - formaggi «Roncal».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A10769

Domanda di modifica della denominazione registrata «Ternasco De Aragón».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 294 del 29.09.2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria – Carni Fresche - «TERNASCO DE ARAGÓN».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare – PQA III, via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A10770

Domanda di registrazione della denominazione «ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» (Agoureleo Chalkidikis).

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 294 del 29 Settembre 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Grecia ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Olio e grassi (burro, margarina, olio ecc.) - «ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» (AGOURELEO CHALKIDIKIS).

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare – PQA III, via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A10771

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE all'Organismo ISET s.r.l., in Moglia.

Con decreto del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale delle relazioni industriali e dei Rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2012 l'Organismo ISET S.r.l., con sede legale in via Donatori di Sangue - Moglia (MN), è autorizzato al proseguimento dell'esercizio delle attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, fino alla data del 31 dicembre 2012.

L'autorizzazione diventa efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

12A10826

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 9 del 12 marzo 2012.

Il Presidente della Regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana.

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 9 del 12 marzo 2012 ha dato avvio alle procedure di realizzazione dell'intervento Codice R1-01: «Interventi urgenti di ripristino dell'equilibrio sedimentologico del F. Magra a seguito dell'evento alluvionale del 25 ottobre 2011 - I stralcio» e dell'intervento codice M-01. «Interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico dell'abitato di Aulla»;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 21 marzo 2012 parte prima.

12A10821

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-239) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100121012

€ 1,00